PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 46

Il Governo del Re mediante decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri, puo' autorizzare il Consorzio degli istituti sovventori ad emettere cartelle fondiarie fino a completare la somma di L. 10,000,000 stabilita nell'art. 37, purche' gli istituti suddetti abbiano versato almeno 5 milioni.

Il decreto di autorizzazione stabilira' la misura dell'interesse delle cartelle fondiarie, il quale non potra' essere maggiore del 3.75 per cento.

Lo stesso decreto stabilira' le norme per la emissione e l'ammortamento delle cartelle.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	III — Provvedimenti a favore dei privati
Capo	II — Prestiti e mutui di favore
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-46/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it